

Corte d'appello di Milano - Sezione II civile – Sentenza 29 marzo 2021 n. 984

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Walter Saresella Presidente

dr.ssa Gabriella Anna Maria Schiaffino Consigliere relatore

dr. ssa Maria Grazia Federici Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 3439/2019 promossa in grado d'appello

DA

SU.GI. (C.F. (...)), elettivamente domiciliata in CORSO (...) 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. UL.MA., che la rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLANTE

CONTRO

MA.GA. (C.F. (...)), elettivamente domiciliato in PASSAGGIO (...) 24121 BERGAMO presso lo studio dell'avv. CO.VI., che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. RI.IP. (...) PASSAGGIO (...) 24121 BERGAMO;

APPELLATO

Oggetto: Diritti della personalità (anche della persona giuridica)

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3/11/2016 Ma.Ga. citava in giudizio davanti al Tribunale di Milano, decima sezione civile, Su.Gi., con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, domandando il risarcimento dei danni ex artt. 2043 e 2059 c.c. da lei asseritamente arrecatigli, quantificati nella somma di Euro 62.202,91. Assumeva a sostegno della richiesta che la convenuta lo aveva infondatamente e volutamente denunciato all'Autorità Giudiziaria per il reato di atti persecutori, provocandone ingiustamente l'ammonizione del Questore, il rinvio a giudizio ed il processo penale a carico, con l'obiettivo di vendicarsi per l'interruzione del rapporto sentimentale. Ad avviso dell'attore, inoltre, Su.Gi. lo aveva al contempo ripetutamente diffamato tramite messaggi, post (...) ed email inviate a terzi con l'intento di screditarlo ed isolarlo dalla cerchia di amici e colleghi

dell'ambiente musicale nel quale era conosciuto. Nel procedimento di primo grado si costituiva controparte la quale chiedeva il rigetto delle domande articolate nei suoi confronti svolgendo a sua volta in via riconvenzionale richiesta di condanna di Ma.Ga. per lite temeraria.

Il Tribunale, senza concedere i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. né ammettere alcun mezzo istruttorio, con sentenza n. 4603/2019, pubblicata il 14/05/2019, rigettava la domanda dell'attore, limitatamente alle conseguenze dannose collegate al procedimento penale, non ravvisando la sussistenza del reato di calunnia, mentre riteneva integrata una condotta diffamatoria da parte di Su.Gi. che condannava al pagamento di una somma equitativamente determinata in Euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale cagionato a contro parte.

Su.Gi. formulava appello avverso tale decisione e congiuntamente proponeva istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 351 c.p.c. Nel procedimento si costituiva Ma.Ga. chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'istanza cautelare, mentre non proponeva a sua volta appello avverso il capo della sentenza che aveva escluso qualsivoglia condotta calunniosa a carico dell'appellante, con la conseguenza che sul punto si formava il giudicato.

La Corte, concedeva con ordinanza resa in udienza il 14/01/2020 la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. Nel giudizio di merito rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 22/12/2020 nella quale le parti formulavano le rispettive richieste finali nella forma della trattazione scritta e, concessi termini di 55 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per eventuali repliche, tratteneva la causa in decisione.

La difesa di Su.Gi. articola quattro motivi d'appello.

Con il primo censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi di una condotta diffamatoria con riguardo a due distinti scambi di messaggi intercorsi tra l'appellante e due colleghi e amici dell'appellato, Fa.Ga. e Fl.Mi.. Rileva, infatti, come tale valutazione sia del tutto erronea dal momento che le comunicazioni ritenute offensive erano costituite da messaggi privati e intesi a rimanere tali, non essendo stata fornita da controparte prova alcuna dell'intenzione dell'appellante di diffonderne il contenuto a più persone a mezzo dei singoli destinatari. Inoltre, anche il tenore di tali messaggi non avrebbe avuto natura diffamatoria, in quanto le dichiarazioni in essi espresse erano prive di volontà malevola o di qualsivoglia intento offensivo.

Con il secondo motivo censura la decisione per aver essa liquidato il risarcimento di Euro 5000,00 pur non avendo controparte fornito la prova delle conseguenze dannose, in termini di danno patrimoniale o non patrimoniale, patite a seguito della ritenuta condotta diffamatoria. A sostegno della sua critica richiama sul punto la giurisprudenza di Legittimità che esclude che il danno possa essere considerato in re ipsa, essendo sempre onere del danneggiato provare il patimento patrimoniale e morale conseguente all'evento lesivo.

Con il terzo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata, per non aver essa in alcun modo motivato con riguardo all'enunciazione dei criteri che hanno determinato la quantificazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in Euro 5.000,00.

Con il quarto motivo, quale conseguenza dell'auspicata riforma della decisione di primo grado, censura anche il capo relativo alla sua condanna alle spese, domandando che siano poste interamente a carico di controparte.

Ai fini di una piena comprensione dei fatti di causa, la Corte ritiene opportuno ripercorrere sinteticamente quanto risulta provato e rilevante per la valutazione dei motivi di gravame.

Su.Gi. e Ma.Ga. sono stati legati da una relazione sentimentale iniziata nel giugno 2011 e proseguita fino al giugno 2013, con un andamento dei rapporti altalenante, talvolta molto teso e reciprocamente aggressivo, come si desume dalla lettura degli atti del procedimento penale a carico di Ga., poi da questo prodotti nel giudizio civile, e al contempo connotato da intensa passione, da condivisione di viaggi e brevi periodi di vita in comune nonché da interessi musicali convergenti (vedasi in particolare sentenza emessa dal Tribunale di Milano, quinta sezione penale, pubblicata il 9 luglio 2015 di assoluzione dell'appellato, divenuta definitiva, nonché stralci delle numerose deposizioni testimoniali assunte nel corso di detto procedimento).

Nel corso di tale relazione sicuramente burrascosa, come riferito da molti testi sentiti in sede penale, caratterizzata da riavvicinamenti, da abbandoni, da tentativi di ripresa e da manifestazioni di reciproca gelosia, (avendo Ma.Ga. avuto per molti anni un rapporto sentimentale con altra donna molto più grande di età di lui con la quale aveva poi mantenuto comuni interessi musicali) Su.Gi. in almeno due occasioni si rivolgeva ad amici o conoscenti del compagno, esprimendo considerazioni sull'andamento del rapporto poi fatte oggetto del presente giudizio in quanto ritenute diffamatorie da Ma.Ga., che le ha interpretate come esclusivamente volte a screditarlo, con il riferimento a giudizi negativi sulla sua persona, nell'ambito musicale nel quale da anni lavorava ed era apprezzato.

In particolare, l'appellato ha fatto oggetto di doglianza, quale espressione di offesa al suo decoro e alla sua dignità, in un lasso temporale nel quale il rapporto sentimentale si mostrava particolarmente altalenante, uno scambio di messaggi in forma privata (chat) intercorso tra il 28 e il 29 giugno 2012, tra Su.Gi., a mezzo di un social media, e tale Fl.Mi., musicista collega di Ga. al quale l'appellante si rivolgeva, nell'occasione per la prima volta come chiaramente emerge dalle brevi presentazioni tra di loro intercorse, non essendosi in precedenza incontrati di persona. Alle ore 00,04 dopo che Su.Gi. gli ha scritto presentandosi come quella "che stava con Ma.Ga.," e gli spiega di aver sempre desiderato conoscerlo avendo sempre sentito parlare di lui da una comune amica, Fl.Mi. procede ad una veloce e scherzosa descrizione del proprio aspetto esteriore ("piacere, Fl...alto 1,89, occhi verde smeraldo, fisico atletico da nuotatore, capelli lunghi nero corvino .anche io ho abbastanza sentito parlare di te...però non chiedermi nulla .. sento odore di pasticci è stato un piacere ciao ciao") La conversazione prosegue la mattina seguente alle 9,31 su iniziativa dell'appellante la quale gli scrive nuovamente e precisa di "non essere a caccia, per chiarire e...siete tutti così narcisisti voi musicisti?...ne ho già avuto abbastanza di quel piacere, che vive davanti allo specchio.e si è fermato alla fase edipica .. no, non voglio sapere niente, se preferisce un rapporto malato con un'anziana di quasi 70 anni che gli fa da mamma e lo tiene col remote control, piuttosto che avere un rapporto sano con una donna vera (e anche figa) sono cazzi suoi...so già tutto quello che c'è da sapere. storia chiusa, patologica. Freud ci andrebbe a nozze!!!ma che descrizione occhi verde smeraldo.hai solleticato la mia curiosità, che come sai è femmina .. eppure credo che d'ora in avanti baderò più al

cervello che al fisico, che è decisamente più importante ..la bellezza senza cervello, è un vero disastro, non credi? Ovviamente non mi riferisco a te, non mi permetterei mai. vedo che ti interessa la filosofia..ciao Fl., piacere mio, buona estate." In un successivo messaggio dopo circa un'ora dal precedente, Su.Gi. prosegue: "se ti è possibile, non dire a lui che ti ho contattato, penserebbe male di sicuro e ti prego di non pensare male anche tu, era solo per parlare con un suo amico, ma forse non è stata una grande idea! purtroppo io ho fatto il grande errore di innamorarmi di lui e ne pago le conseguenze, ciao, Su."" Risponde Mi.: tranquillizzandola, non si è fatto strane idee di lei; commenta a sua volta "comunque non preoccuparti non dirò nulla è evidente che sei ancora innamorata e che se vuoi recidere il legame/dipendenza non deve contattare nessuno per parlare di lui .. ma questo lo sai e probabilmente non lo vuoi fino in fondo. Comunque innamorarsi non è mai sbagliato anzi .. è confondere l'amore con l'affidare all'altro la parte di noi che non sappiamo gestire che è sbagliato. secondo me, poi soffriamo della perdita di noi stessi e non dell'altro ma se non facciamo così e diamo all'altro solo affetto stima e non la gestione dei nostri problemi, tutto è più semplice ..secondo me; ciao adios F".. La conversazione prosegue con qualche considerazione di ordine generale sulle difficoltà che si incontrano nelle relazioni amorose e sull'importanza di dedicarsi ai figli e con un commento finale di Su.Gi. circa l'errore che forse ha fatto di dare troppo tempo a' questa persona" trascurando forse i tre figli che ha (v. doc. 19, prodotto da Ga. in primo grado).

In un'altra conversazione, sempre via chat privata, con Fa.Ga., altro musicista collega di Ga., iniziata l'11 gennaio 2013 e ripresa il 17 febbraio successivo, in un periodo continuamente connotato da un rapporto sempre più contrastato da reciproche tensioni, Su.Gi., contatta detto amico dell'appellato, e una volta presentatasi, come la "morosa" di Ma.Ga. "una parola grossa con lui. Credo ti abbia parlato di me.." prosegue: "So che siete molto amici, perciò vorrei chiederti di essergli vicino in questo momento perché ha poco lavoro e ho paura che cada in depressione. Spesso fa discorsi strani e passa dall'amore per me all'odio folle, diventa violento.. non si controlla. io credo che avrebbe serio bisogno di un sostegno, di parlare con uno psicoterapeuta, ma se glielo dico si offende. Forse la parola di un amico potrebbe essere molto più utile. Scusa se mi sono permessa di contattarti, ma lo vedo molto instabile e pieno di paure. Non posso chiederti l'amicizia perché si arrabbierebbe come è successo altre volte. Io cerco solo di conoscere il suo mondo, i suoi amici, ma lui mi tiene ai confini. Travisa tutto, vede il male ovunque e sospetta sempre di me, non si fida... pensa sempre che ci sia un secondo fine.. non so quanto resisterò.. sono preoccupata per lui e per questo ti chiedo di dargli una mano se puoi anche col lavoro. non ha date ed è molto angosciato e pieno di paranoie. Ripeto secondo me ha SERIO BISOGNO di un aiuto. Se magari conosci qualcuno di bravo a Bergamo... So che è molto difficile con lui perché orgogliosissimo ed estremamente suscettibile, ma lo conosci suppongo.. Da ottobre è tornato a vivere a Mapello con Al. e io sono rimasta molto male per questo, ha preso la prima scusa, che non aveva soldi, ed è tornato lì, ma non lo dice a nessuno per paura che pensino male. Dice che nessuno lo chiama più, nessuno lo fa suonare, mi sembra abbia manie di persecuzione. Ti prego di non fare parola con lui né con nessuno di queste cose che ti ho confidato in estrema privacy. Io gli voglio bene vorrei vederlo sereno. Solo questo. Scusa l'intromissione. Ciao, Su.". A tale comunicazione risponde subito dopo Fa.Ga. il quale commenta: "Ciao Su. grazie di esserti fidata di me nell'intento di fare del bene per chi si ama rischiando per amore. ultimamente ci siamo trovati così per suonare insieme per farci forza e aiutarci a vicenda nello scambiarsi suonando le nostre emozioni sensazioni

e paure dell'abbandono..sì come quando ti senti che gli altri non ti chiamino più. ma il bello è che davvero manifestare le proprie emozioni e sentimenti è umanamente .. confortante."al termine dello scritto ancora tranquillizza Su.Gi. che non farà parola dello scambio di impressioni tra di loro intercorso la invita a tenersi in contatto con lui" a sua volta l'appellante lo ringrazia e commenta "grazie di queste belle parole, sono contenta di sapere che ha un amico così con cui scambiare le proprie emozioni,l'importante è che non si senta abbandonato. Allora buona musica e chissà che ci si conosca di persona un giorno! Ciao buon tutto ".

Lo scambio di comunicazione tra l'appellante e Fa.Ga. riprende, quindi, il 18 febbraio 2013 Su.Gi. si raccomanda che questi non dica a Ma.Ga. del loro contatto dato che questi è sempre maldisposto nei suoi confronti ed arrabbiato "per ogni cosa che faccio... anche se cerco solo di aiutarlo... mi tratta davvero male negli ultimi tempi non accetta niente di me, prima di tutto i miei figli,ma pretende che accetti tutto di lui... incluso che vive con la sua ex..adesso mi sono davvero stancata e lo lascio nel suo brodo .. scusa se mi sfogo con te ma mi sei sembrato molto sensibile e una persona buona,di cuore,oltre che discreto a non avergli detto niente. GRAZIE!! abbi cura di lui, io esco di scena. ma è un ingrato tutto quello che faccio lo faccio per aiutarlo.. ". Seguono messaggi relativi all'organizzazione di future serate musicali in cui avrebbero potuto suonare Ga. e Ga..

La relazione, che sempre secondo quanto emerge dagli atti del procedimento penale si era interrotta ed era ripresa più volte, terminava definitivamente quando, a seguito della richiesta di Gi. formulata il 2/06/2013, il Questore di Milano, in data 28/06/2013, emetteva provvedimento di ammonimento nei confronti di Ma.Ga. alla quale faceva seguito una denuncia-querela proposta dall'appellante dalla quale prendeva avvio il procedimento penale per il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) che si concludeva all'esito del dibattimento con sentenza di assoluzione di Ma.Ga. perché il fatto non sussiste. (v. sent. Trib. Milano n. 6913/15, doc. 18 prodotto da Ga. in primo grado).

Così richiamata la vicenda processuale e, soprattutto, il tenore delle conversazioni intercorse tra Su.Gi. Fl.Mi. e a distanza di alcuni mesi, sempre tra l'appellante e Fa.Ga., ritenute da Ma.Ga. diffamatorie, così come anche valutato nella sentenza ora censurata, la Corte ritiene che il primo motivo di appello meriti accoglimento.

Con riguardo alla necessità che per integrare il reato di diffamazione l'autore della condotta si sia rivolto con volontà offensiva ad una pluralità di persone sia pure non in un unico contesto, si osserva che il Tribunale nella sentenza impugnata ha affermato che "per aversi diffamazione, però, è necessario che l'autore comunichi con almeno due persone, ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento" (sent. appellata, part. 16). A fronte di tale assunto, peraltro, il primo Giudice non ha svolto alcuna verifica in concreto della condotta dell'odierna appellante non avendo, infatti, in alcun modo verificato se i mezzi di comunicazione da lei utilizzati, costituiti dalle precedenti richiamate conversazioni su (...) indirizzate in tempi differenti ad un singolo interlocutore per volta possano integrare, a prescindere per un momento dal tenore delle stesse, una comunicazione diretta ad una pluralità indeterminata di destinatari.

Sul punto si impone una valutazione certamente di segno negativo, così come prospettato dalla difesa di Su.Gi..

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, si osserva anzitutto, che, per integrare la fattispecie in esame, occorre anzitutto che la comunicazione delle asserite frasi offensive sia diretta ad una pluralità di destinatari (Cass. V sez. penale, 15 marzo 2006, 18919;) eventualmente anche avvalendosi di un mezzo idoneo per una ampia diffusività indeterminata, a prescindere dalla contestualità della ricezione del messaggio come ben può accadere, in ipotesi, attraverso mail o anche lettere con un medesimo contenuto, inviate anche non contemporaneamente, ad una pluralità di destinatari (Cass. sez. VI - 3 Ordinanza, 6 febbraio 2019, 3540).

Con riguardo, quindi, alle modalità utilizzate si è ulteriormente sottolineata l'importanza del mezzo prescelto dall'interlocutore e del contesto nel quale la comunicazione avviene dal momento che "in tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una chat privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono idonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove le comunicazioni con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti e delle notizie, ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse" (Cass. sez. I, Ordinanza, 10 settembre 2018, 21965).

Ed, invero, la giurisprudenza di Legittimità ha sul punto ribadito che "i messaggi che circolano attraverso le nuove forme di comunicazioni, ove inoltrati non ad una moltitudine indistinta di persone ma unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo, come appunto nelle chat private o chiuse, devono essere considerati alla stregua della corrispondenza privata, chiusa e inviolabile .. che tale caratteristica è logicamente incompatibile con i requisiti propri della condotta diffamatoria, ove anche intesa in senso lato, che presuppone la destinazione delle comunicazioni alla divulgazione nell'ambiente sociale" (in motivazione Cass. 21965/2018; nonché nello stesso senso Cass. sez. III, 12 giugno 2020, n. 11271).

La Corte ritiene che tale indirizzo debba essere condiviso tanto più qualora il destinatario del messaggio risulti essere non già un gruppo ristretto di persone ma, addirittura, un solo individuo al quale la parte si sia rivolta in forma assolutamente riservata, come avvenuto nel caso dell'odierno giudizio.

Se, dunque, già tale valutazione esclude la fattispecie delittuosa invece ritenuta dal Tribunale, si deve ulteriormente rilevare che il primo Giudice non ha svolto alcuna indagine con specifico riguardo alla verifica della prospettata sussistenza della volontà di Su.Gi. di ottenere un'ulteriore diffusione a terzi del contenuto delle comunicazioni riservate, in contestazione, omettendo qualsivoglia approfondimento in relazione ad un imprescindibile elemento costitutivo del reato di diffamazione costituito, appunto, dal dolo.

Anche sul punto, all'esito dell'esame della vicenda processuale in oggetto, si impone una valutazione in termini nuovamente negativi. Ed, invero, non solo, risulta incontestata la natura privata dei messaggi in precedenza richiamati, scambiati attraverso un social media, (...), in occasione delle due distinte conversazioni aventi come unici destinatari Fl.Mi. nel giugno 2012 e Fa.Ga. nel gennaio-febbraio 2013, ma anche come nell'occasione l'appellante avesse la preoccupazione, più volte esternata, che quanto da lei confidato come uno sfogo, non venisse diffuso ad una platea indistinta di soggetti. Depone, infatti, in tal senso, sia la natura dei messaggi dal contenuto indubbiamente privato, sia le stesse ripetute richieste della mittente che, nel corso di essi, si preoccupava di avvertire l'interlocutore della stretta confidenzialità di quanto rivelato e chiedeva di non far parola dell'avvenuta conversazione anche per timore di reazioni per lei negative da parte di Ma.Ga.(v. doc. 19, Gi. a Mi., 29/06/2012, 10.35: "se ti é possibile, non dire a lui che ti ho contattato, penserebbe male di sicuro (...) era solo per parlare con un suo amico" Mi., 29/06/2012, 12.19: "(...) comunque non preoccuparti non dirò nulla (...)"); Gi. a Ga., 18/02/2013, 12.25: "Ti prego non dirgli che ti ho scritto", Ga., 18/02/2013, 14.35: "sarò muto"). A riguardo si evidenzia come non sia stato neppure allegato e provato che Mi. o Ga. abbiano diffuso il contenuto di tale corrispondenza privata a una platea indistinta di soggetti, come sarebbe stato onere probatorio a carico dell'appellato, dovendosi ritenere, anche sotto tale profilo, del tutto insussistente la ravvisata diffamazione.

Se, dunque, le valutazioni svolte già inducono alla riforma della sentenza impugnata, la Corte ritiene, per completezza, di dover rilevare come il contenuto dei messaggi inviati nemmeno possa essere ritenuto diffamatorio, essendo espressione evidente di una delusione dell'appellante e di una sua personale interpretazione degli atteggiamenti infantili, edipici e di autocompiacimento (piacione) dell'ex compagno, incapace a suo avviso, di affrontare la vita in modo adulto.

Nella conversazione con Fl.Mi., la descrizione che Gi. fa del compagno riguarda, all'evidenza, la sua precedente relazione con una donna più anziana di lui e, se è espressione certamente critica e non condivisa delle scelte di vita del Ga., tuttavia, ciò trova spiegazione alla luce dell'argomento e del tenore della conversazione che riguarda proprio la delusione e la frustrazione della donna rispetto alla relazione sentimentale fra lei e l'appellato, amico dell'interlocutore.

Anche espressioni marcatamente critiche utilizzate nell'occasione, per descrivere il narcisismo non solo di alcuni musicisti, anche sull'onda della scherzosa descrizione di sé data dal suo interlocutore, ma soprattutto del suo ex compagno ("piacione", "preferisce un rapporto malato") comunque non scadono mai nella denigrazione fine a sé stessa o nell'insulto e vanno lette nell'ottica anzidetta, quale sfogo privato di una amante che si crede tradita e che non si vuole ancora rassegnare.

La conversazione con Fa.Ga., poi, si caratterizza per un linguaggio comunque equilibrato ed emerge dal contenuto dei messaggi che la donna, nell'atto di riferire di una supposta condizione di depressione dell'ex compagno, nel confidare tale timore non miri a screditarne la figura, ma a risolvere, se possibile, la sua situazione, chiedendo aiuto ad un suo amico, dato che Ma.Ga. "avrebbe serio bisogno di sostegno, di parlare con uno psicoterapeuta" (Gi., 11/01/2013, 06.43). È in tale contesto che va letta la descrizione dell'appellato, che "diventa violento" (ibidem) e soffre, nell'ottica della Gi., di manie di persecuzione che per lei giustificano la necessità di un supporto esterno di sostegno del medesimo che lei ormai non può più dare. La risposta dell'interlocutore, infatti,

conferma come questi abbia colto l'intenzione non malevola con la quale l'appellante gli si è rivolta. Ga.,infatti, commenta positivamente la sua confidenza ringraziandola per averlo considerato un amico di Ga. e mostra di aver compreso lo spirito con il quale Su.Gi. lo ha contattato ("grazie di esserti fidata di me nell'intento di fare del bene per chi si ama rischiando per amore...").

Consegue a ciò come, anche sotto tale profilo, si debba escludere qualsiasi rilevanza in termini diffamatori delle comunicazioni censurate.

All'esito delle valutazioni esposte, si impone, conclusivamente, l'accoglimento dell'appello proposto e per l'effetto la riforma sul punto della sentenza del Tribunale, con assorbimento della valutazione dei restanti motivi inerenti la quantificazione del danno ovvero la richiesta di una diversa liquidazione delle spese di lite, imponendosi un differente loro regime attesa la soccombenza integrale dell'appellato.

Ma.Ga. deve essere, pertanto, condannato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi come liquidate in dispositivo, secondo i criteri previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, tenuto conto della contenuta attività svolta, e del valore della controversia determinato dalle domande iniziali da questi articolate.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Milano,

sezione seconda civile,

definitivamente pronunciando così dispone:

ACCOGLIE

l'appello proposto da SU.GI. contro MA.GA. e per l'effetto

RIFORMA

in parte la sentenza n. 4603/2019, del Tribunale di Milano, sezione decima civile, pubblicata il 14/05/2019,

RIGETTA

la domanda di risarcimento del danno da diffamazione proposta da MA.GA.;

CONDANNA

MA.GA. al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi in favore di SU.GI., liquidate, quanto al primo grado, in Euro 6000,00 per compensi, oltre contributo per spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, nonché, quanto al presente grado, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre contributo per spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Milano il 10 marzo 2021.

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2021.